

ROMA



Protocollo RC n. 36980/2025

Deliberazione n. 67

**ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI
DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA**

Anno 2026

VERBALE N. 19

Seduta Pubblica del 31 marzo 2026

Presidenza: CELLI - BARBATI

L'anno 2026, il giorno di martedì 31 del mese di marzo, alle ore 14 nell'Aula Giulio Cesare di Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione dell'avviso per le ore 14 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori.

Partecipa alla seduta la sottoscritta Vice Segretaria Generale per l'Assistenza all'Assemblea Capitolina, dott.ssa Luisa MASSIMIANI.

Assume la Presidenza dell'Assemblea Capitolina il Vice Presidente Vicario Carmine BARBATI, il quale dichiara aperta la seduta e dispone che si proceda all'appello, ai sensi dell'art. 35 del Regolamento del Consiglio Comunale.

(OMISSIS)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 14,27 – il Presidente dispone che si proceda al secondo appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sotto riportati n. 24 Consiglieri:

Angelucci Mariano, Baglio Valeria, Barbati Carmine, Battaglia Erica, Biolghini Tiziana, Bonessio Ferdinando, Casini Valerio, Caudo Giovanni, Cicculli Michela, Converti Nella, Di Stefano Marco, Ferrara Paolo, Ferraro Rocco, Lancellotti Elisabetta, Leoncini Francesca, Marinone Lorenzo, Melito Antonella, Michetelli Cristina, Palmieri

Giammarco, Parrucci Daniele, Petrolati Sandro, Righetti Ubaldo, Stampete Antonio e Trabucco Giorgio.

Assenti il Sindaco Roberto Gualtieri e i seguenti Consiglieri:

Alemanni Andrea, Amodeo Tommaso, Barbato Francesca, Carpano Francesco Filippo, Celli Svetlana, Corbucci Riccardo, De Gregorio Flavia, De Santis Antonio, Diaco Daniele, Erbaggi Stefano, Fermariello Carla Consuelo, Luparelli Alessandro, Masi Mariacristina, Meleo Linda, Mussolini Rachele, Nanni Dario, Pappatà Claudia, Politi Maurizio, Quarzo Giovanni, Raggi Virginia, Santori Fabrizio, Trombetti Yuri e Zannola Giovanni.

Giustificato il Consigliere Rocca Federico, in missione per conto di Roma Capitale.

Il Presidente constata che il numero dei Consiglieri è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi.

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, la Vice Sindaco Scozzese Silvia.

(OMISSIS)

A questo punto assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente Svetlana CELLI.

(OMISSIS)

La Presidente pone quindi in votazione, con sistema elettronico, la 255^a proposta nel testo così come emendato:

255^a Proposta (di iniziativa consiliare)

a firma dei Consiglieri Casini, Leoncini, Marinone e Melito.

Regolamento per la Disciplina delle Insegne di esercizio.

Premesso che

con Deliberazione n. 260 del 29 settembre 1997, il Consiglio Comunale ha approvato le norme per la semplificazione del procedimento di autorizzazione delle insegne e per la disciplina della pubblicità degli spettacoli viaggianti, sulle recinzioni di cantiere e sui ponteggi, nonché l'attuazione del progetto mirato per il miglioramento dell'arredo pubblicitario nel percorso e nell'innovazione commerciale di qualità regolamentando, tra l'altro, le norme e le procedure per l'autorizzazione delle Insegne di esercizio e dei mezzi pubblicitari;

con Deliberazione n. 100 del 12 aprile 2006, il Consiglio Comunale ha approvato il "Regolamento comunale recante le norme in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni";

con Deliberazione n. 37 del 30 marzo 2009, il Consiglio Comunale ha approvato le modifiche e le integrazioni al predetto Regolamento;

con Deliberazione n. 50 del 30 luglio 2014, l'Assemblea Capitolina ha approvato nuove modifiche ed integrazioni alla Deliberazione Consiliare n. 37 del 30 marzo 2009;

con Deliberazione n. 141 del 15 dicembre 2020, l'Assemblea Capitolina ha proceduto alla ripubblicazione del Regolamento sulla Pubblicità di Roma Capitale in conseguenza della intervenuta Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (Legge di Bilancio 2020);

con Deliberazione n. 4 del 22 gennaio 2021, l'Assemblea Capitolina ha modificato la Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 91 del 5 dicembre 2019 in merito al Regolamento in materia di Occupazione Suolo Pubblico (OSP) e del canone (COSAP), comprensivo delle norme attuative del P.G.T.U., con ripubblicazione integrale dello stesso;

con Deliberazione n. 21 del 24 marzo 2021, l'Assemblea Capitolina ha deliberato di approvare il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'Occupazione di Suolo Pubblico di cui all'articolo 1, comma 819, lettera a), della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Considerato che

la Deliberazione Consiliare n. 260 del 29 settembre 1997, ha introdotto procedure che hanno snellito e semplificato l'iter delle pratiche fino ad allora adottato;

la succitata deliberazione contiene le norme tecniche per l'installazione di opere pubblicitarie comprensive della modulistica per la richiesta delle rispettive autorizzazioni all'esposizione;

la medesima deliberazione contiene, altresì, le norme che regolamentano sia le insegne di esercizio che la pubblica affissione;

la predetta disposizione, recando previsioni applicabili anche alle insegne e alla pubblicità degli spettacoli viaggianti, nonché a recinzioni di cantiere e ponteggi, e non definendo puntualmente i termini tecnici utilizzati in materia di insegne, determina profili di incertezza interpretativa e applicativa, con il rischio di pregiudicare la corretta portata delle previsioni regolamentari e di comprometterne l'uniforme applicazione;

con le deliberazioni citate in premessa – Deliberazione del Consiglio Comunale n. 100/2006, Deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2009, Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 50/2014 e Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 141/2020 - l'Amministrazione è intervenuta in modo significativo sulla disciplina delle pubbliche affissioni e della pubblicità, procedendo altresì all'abrogazione di talune disposizioni concernenti le insegne di esercizio, con conseguente stratificazione normativa idonea a determinare profili di incertezza interpretativa e applicativa, anche in ragione della necessità di coordinare disposizioni recate da fonti regolamentari diverse;

in ragione dell'evoluzione del quadro normativo in materia di semplificazione amministrativa e di digitalizzazione dell'azione della Pubblica Amministrazione, la Deliberazione n. 260 del 29 settembre 1997, a distanza di ventisette anni dalla sua entrata in vigore, risulta non più adeguata rispetto ai principi e alle esigenze ordinamentali sopravvenute e, pertanto, necessita di aggiornamento;

nell'ambito delle politiche di semplificazione dei procedimenti amministrativi nei settori del commercio, dell'edilizia, dell'artigianato e dell'industria, è stato introdotto l'istituto della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), quale modalità ordinaria per l'avvio, la modifica o la cessazione di attività, secondo la disciplina vigente.

Rilevato che

l'introduzione dell'istituto della SCIA ha consentito la razionalizzazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi, con benefici in termini di celerità ed efficienza sia per l'utenza sia per l'Amministrazione;

si ritiene, pertanto, necessario prevederne l'applicazione anche in materia di insegne di esercizio, in sostituzione della procedura disciplinata dal Titolo IV e dal Titolo V della Deliberazione n. 260/1997;

i suddetti Titoli della Deliberazione del Consiglio Comunale n. 260/97, disciplinano due differenti procedimenti per la presentazione delle istanze di autorizzazione, e precisamente:

1. Procedura normale (Titolo IV) che prevede il rilascio dell'autorizzazione entro 90 giorni;
2. Procedura Semplificata (Titolo V) che prevede il rilascio della Presa d'Atto entro 10 giorni;

l'attuale complessità degli adempimenti procedurali non consente, allo stato, ai Municipi di assicurare il rispetto delle tempistiche previste dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n. 260/97, con conseguenti ricadute negative per l'utenza e per gli operatori economici del settore, nonché potenziali effetti pregiudizievoli sulle entrate di Roma Capitale;

il ritardo nella definizione dei procedimenti e la complessità del relativo iter amministrativo potrebbero indurre il richiedente in errore, determinando l'installazione di insegne luminose prima del perfezionamento del titolo richiesto e, in casi limite, anche in assenza della preventiva presentazione dell'istanza;

la predetta situazione, infatti, potrebbe determinare un incremento dei fenomeni di abusivismo e di degrado urbano, nonché di arrecare pregiudizio alle entrate capitoline per effetto del mancato pagamento dei canoni previsti;

nella fase di elaborazione del testo regolamentare, i proponenti si sono avvalsi del contributo tecnico di AIFIL – Associazione Italiana Fabbricanti Insegne Luminose.

Visti i pareri tecnici e contabili, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio ai sensi dell'art. 49 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii), in ordine alla proposta di deliberazione in oggetto.

Considerato che

la proposta, in data 30 dicembre 2025, è stata trasmessa ai Municipi per l'espressione del parere da parte dei relativi Consigli, ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo;

- i Consigli dei Municipi V, X, XI, XII, XIV e XV, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole;
- il Consiglio del Municipio VI ha espresso parere contrario votando, al contempo, un Ordine del Giorno;
- i Consigli dei Municipi III e VII, con deliberazioni in atti, hanno espresso parere favorevole presentando, al contempo, Ordini del Giorno;
- il Consiglio del Municipio I, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole, approvato un Ordine del Giorno e rappresentato le seguenti osservazioni:

Municipio I

Preliminarmente si evidenzia che la proposta di deliberazione è pervenuta priva dei prescritti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e anche contabile atteso che alcuni interventi incidono su canone per l'occupazione del suolo pubblico, con la conseguenza che il presente parere sarà espresso senza avere contezza della regolarità tecnico-amministrativa, contabile della proposta.

La ragione principale dell'intervento sta nella volontà di sostituire la prescritta autorizzazione a opera dei Municipi con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così velocizzando e semplificando ma anche escludendo la possibilità di svolgere una più opportuna istruttoria soprattutto per quanto riguarda gli enti di tutela.

La proposta inoltre interviene con molte modifiche sulle norme che attualmente regolano la disciplina delle insegne di esercizio, che paiono peggiorative sotto il profilo del decoro e della tutela dei preziosissimi beni ed edifici storico-artistici della città e ambiti che ricadono nel nostro Municipio come il Sito Unesco e Città Storica.

In particolare, si osserva:

Articolo 18 Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

La proposta prevede di sostituire l'attuale autorizzazione prevista dal vigente regolamento con la SCIA, ciò, peraltro, in aree storiche paesaggistiche che richiedono l'autorizzazione preventiva, spesso con nulla osta della Soprintendenza e Sovrintendenza, in contrasto con quanto stabilito dall'art 23 del Codice della Strada che prevede espressamente una procedura autorizzativa in capo ai Comuni. Neppure si prevede la necessità di acquisire pareri e nulla osta a corredo della SCIA, che potrebbero garantire la tutela di aree storiche e paesaggistiche.

1) Pertanto, si chiede quanto segue:

-Per quanto riguarda la procedura autorizzativa:

Per il Sito Unesco: All'articolo 18 (Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA), dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma 5: “Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli interventi relativi all’installazione, modifica o sostituzione di insegne di esercizio ricadenti all’interno del perimetro del sito UNESCO “Centro Storico di Roma”, come individuato dagli strumenti urbanistici e dai piani di gestione vigenti. Per tali ambiti territoriali resta ferma l’applicazione della procedura autorizzatoria preventiva, nel rispetto della normativa statale e comunale in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici”.

Per la Città Storica al fine di potere prevedere la SCIA, quindi semplificare e velocizzare la procedura, si chiede che vengano incluse nel regolamento le varie prescrizioni oggettive impartite dagli enti di tutela per tali ambiti riguardo alle insegne, faretti, ecc. (dimensioni, materiali, colore ecc.) cosicché il tecnico dovrà semplicemente attestare che quanto si vuole installare è conforme alle prescrizioni di tutela già ben definite nel regolamento. E che comunque vengano previsti delle puntuali verifiche di quanto attestato. Salvo che gli edifici abbiano un vincolo puntuale che per legge preveda l’acquisizione del parere della Soprintendenza.

Per quanto riguarda le altre previsioni del regolamento:

Art 6 (mura di pertinenza) norme generali

2) vengono modificate le prescrizioni che riguardano le insegne nella parte della città con rilevanza storica architettonica nel senso di minore decoro e di maggiore impatto delle insegne. In particolare, al comma 5 si legge:

“Nel caso di installazione di insegne in zone di PRG T1 T2 T3 T4 TS T6 T7 (Città Storica) le stesse dovranno essere a lettere singole frontali, di metallo verniciato, acciaio, bronzo, ottone, marmo, o simili, su una sola riga, alte cm. 30 illuminate a luce indiretta, insegne di tipo a tubo neon a vista con iscrizioni che non superino cm. 30 di altezza, e insegne di tipo a cassonetto di altezza massima di cm. 70 posto all'interno del sesto della porta o del vano alloggiativo con pannello frontale in metallo con scritte traforate anche con caratteri a rilievo con spessore max mm 20 in opalino anche colorato. Tali caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a cm 30 e potranno essere distribuiti su un massimo di due righe.”

Al contrario, l’attuale regolamento prescrive all’art 6 “nel caso di installazione di insegne su immobili antichi, di rilevanza storico architettonica le stesse dovranno essere a lettere singole frontali, di bronzo, ottone, marmo o simili (con esclusione di materiali plastici) su una sola riga alte cm 30 eventualmente illuminate a luce indiretta”

Quindi verrebbero introdotte in tali aree sensibili le lettere singole in acciaio, le insegne di tipo tubo a neon a vista e le insegne di tipo cassonetto di altezza doppia rispetto alle insegne attuali a lettere singole, con scritte traforate e anche colorate anch’esse altezza massima doppia rispetto all’attuale limite per le insegne a lettere singole. Inoltre, vanno inseriti tutti i tessuti della Città Storica del PRG in quanto la proposta elenca i Tessuti fino a T7 escludendo quindi da ogni tutela il T8-Tessuti di espansione novecentesca con impianto moderno e unitario; il T9-Edifici isolati; e il T10-Nuclei storici isolati tessuti che le NTA includono nella Città Storica definendoli come storici e quindi meritevoli di particolare tutela. NTA peraltro recentemente aggiornate da questa amministrazione.

Pertanto, si chiede di Sostituire il comma 5 dell’art 6 onde mantenere le attuali prescrizioni per edifici e aree storiche con il seguente testo:

“Nel caso di installazione di insegne nei Tessuti di PRG della Città Storica, le stesse dovranno essere a lettere singole frontali, di metallo verniciato, bronzo, ottone, marmo,

o simili, (con esclusione di materiali plastici) su una sola riga, alte cm. 30 eventualmente illuminate a luce indiretta incolore, poste all'interno del sesto della porta o del vano alloggiativo Tali caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a cm 30".

3) Viene eliminato il divieto vigente per gli impianti pubblicitari- molto impattante in termini di decoro e attenzionato per la pericolosità di confusione con la segnaletica di pericolo dall'art 23 del Codice della Strada, art 50 regolamento di attuazione- di utilizzare il rosso che ora è consentito, al di fuori della Città Storica, solo per i marchi registrati;

Pertanto, si chiede di inserire il seguente comma 10:

È consentito l'uso del colore rosso, all'esterno della Città Storica e del Sito Unesco, esclusivamente per marchi depositati e limitatamente a 1/5 dell'intera superficie espositiva e a seguito di verifica degli uffici preposti della compatibilità con l'art 23 del Codice della Strada e art 50 del suo Regolamento di Attuazione"

4) Al comma 9 viene aumentato lo spessore della canna a sostegno dell'insegna (frontale cm. 6, profondità cm. 4) creando maggiore impatto;

Pertanto, al comma 9 al penultimo rigo sostituire "profondità cm. 4 "con "profondità cm 3" come il regolamento vigente.

5) Articolo 9 insegne a bandiera con iscrizione in verticale

Viene introdotta la possibilità di cassonetto bifacciale per le insegne a bandiera attualmente consentite solo con lettere singole.

Pertanto, si chiede di eliminare dall'articolo la nuova lett d) "che dette lettere potranno essere contenute anche dentro un cassonetto bifacciale della dimensione massima di cm. 60x60;" con il seguente testo "

6) "Art 10 targhe professionali e similari"

Si tratta dell'installazione di targhe, indicative di attività professionali o commerciali e similari, al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi: viene aumentata la sporgenza massima prevista della targa da 3 a 4 cm e viene previsto che possano anche essere luminose con l'introduzione della seguente lettera d) "se luminose, esclusivamente con utilizzo di led a 12 o 24 volt, e solo se l'alimentatore e il suo collegamento alla linea di bassa tensione, siano collocate all'interno del locale". In questo modo le targhe diventano delle vere e proprie insegne pubblicitarie illuminati ai lati degli ingressi di portoni e degli esercizi.

Pertanto, si chiede in particolare per la Città Storica e il Sito Unesco all'art 10:

a) di eliminare la predetta lettera d).

b) alla lett b sostituire 4 cm con 3 cm

c) a tutela del decoro e del carattere identitario degli edifici storici residenziali, in cui ricadono sempre più numerose attività extralberghiere di beb e similari, si chiede di inserire la seguente nuova lettera: "è esclusa la possibilità di installare targhe al lato degli ingressi degli stabili o esercizi per case vacanze, affitti brevi, beb, affittacamere e altre attività extralberghiere nella Città Storica e nel Sito Unesco "salvo per il Codice Identificativo Nazionale (CIN) qualora non sia tecnicamente possibile inserirlo sulla placca citofonica, in tal caso la targa dovrà essere realizzata in materiale ottone, esclusivamente riportare il CIN e non potrà esser più grande di cm 1xcm 6.

d) di prevedere una nuova lettera art 10: "nella Città Storica e nel Sito Unesco le targhe potranno essere solo in materiale ottone".

7) Art 11 faretti e canaline led

Riguarda l'installazione di faretti, globi, lanterne o simili, illuminanti all'interno del vano porta o sul muro di pertinenza del locale dell'attività. Si prevedono le canaline led nel vano porta introducendo una nuova lettera b) con grave pregiudizio per il decoro della città e in particolare di quella Storica.

Pertanto, si chiede all'art 11 di eliminare la seguente lettera: “b) i sistemi di illuminazione mediante moduli led continui possono essere installati esclusivamente all'interno della parte superiore del vano porta mantenendo il fascio luminoso rivolto verso il basso;”

Nella proposta si esclude che i Municipi ricadenti in aree storiche possano scegliere tipologie meno impattanti come le lanterne.

Pertanto, si chiede di reintrodurre la frase seguente con una nuova lettera dell'art 11: “limitatamente alla Città Storica e al Sito Unesco è data facoltà agli enti di tutela, di prevedere, attraverso l'adozione di apposito provvedimento e per motivi storici architettonici, l'obbligo della sola forma tipo lanterna o altro idonea tipologia per coloro che chiedono di illuminare l'insegna e/o l'esterno del proprio locale di attività”.

8) Articolo 12 Pubblicità su vetrine

Si prevede che l'apposizione di messaggi pubblicitari su vetrine e/o porta di ingresso dei locali adibiti ad attività commerciali o professionali, sia consentita nei limiti di una superficie non superiore al 33% dell'area complessiva della vetrina o dell'ingresso, allorché l'attuale regolamento prevede massimo il 25%. Inoltre, si introduce la possibilità tramite semplice comunicazione di schermi led all'interno delle vetrine inserendo nel comma 2 la seguente lettera: “c) Schermi e ledwall installati all'interno della vetrina”: la proposta non tiene conto in alcun modo delle prescrizioni contenute nel Regolamento Attività Commerciali e Artigianali della Città Storica DAC n. 109/2023 art. 12 lett. e) che prevede fra i divieti nella Città Storica che “non devono essere installati ..schermi a led, lcd o simili, che siano visibili direttamente dalla pubblica via “ né della lettera “i)alcun tipo di pubblicità sulle porte finestre e all'esterno delle vetrine degli esercizi.”

Dunque, si chiede:

-all'art 12 comma 1 aggiungere all'inizio “Al di fuori dei Tessuti della Città Storica del PRG” e sostituire la parola “33%” con la parola “25%”,

- all'art 12 comma 2 la lettera C) aggiungere alla fine delle parole “schermi ledwall e led installati all'interno della vetrina” le seguenti parole” eccetto che nei tessuti della Città Storica del PRG”

9) Articolo 13 tende

L'articolo prevede che l'installazione di tende e della pubblicità sulle stesse non sia sottoposta ad autorizzazione e quindi a istruttoria, ma a semplice comunicazione. La proposta non tiene peraltro conto del fatto che le tende comportano occupazione di suolo pubblico, come invece fa l'attuale regolamento. Il regolamento di occupazione suolo pubblico prevede per motivi di decoro il divieto di apporre mantovane e scritte pubblicitarie sulle tende nella Città Storica, la lettera i) inoltre fa specifico riferimento alle OSP degli esercizi di somministrazione, normate dal regolamento in materia.

Dunque, si osserva che è opportuno ricordare la proposta con le prescrizioni del Regolamento di Occupazione Suolo Pubblico, prevedendo appositi pareri tecnici,

escludendo la possibilità di installare mantovane e scritte pubblicitarie sulle tende nella Città Storica e mantenendo il canone OSP oggi previsto.

10) Articolo 19 cause di decadenza della SCIA

Si riporta come causa di decadenza solo il mancato pagamento o il mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento, ma non le eventuali prescrizioni impartite da chi ha effettuato un'istruttoria o degli enti preposti alla tutela del Sito Unesco o di edifici con particolare vincolo.

Dunque, si osserva che è opportuno introdurre come causa di decadenza per il Sito Unesco anche l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o nei pareri degli enti di tutela.

11) Articolo 20 regolarizzazione in sanatoria

Si prevede che le insegne, targhe faretti ecc. abusivi si possano sanare con il semplice adeguamento alle prescrizioni del regolamento "Le insegne, le tende e i fari, installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, privi di autorizzazione, sono considerati abusivi. È ammessa la regolarizzazione in sanatoria mediante presentazione di SCIA di mantenimento (ove consentita), purché le opere risultino conformi alle disposizioni del presente Regolamento e previo pagamento, in via anticipata, della sanzione pecuniaria e dell'eventuale canone dovuto, senza obbligo di rimozione".

Dunque, fermo restando che è necessario implementare il regolamento con le prescrizioni degli enti di tutela per la Città Storica, per il Sito Unesco si osserva che è opportuno introdurre la necessità, per sanare insegne abusive, di svolgere preventivamente un'istruttoria e approfondimenti tecnici lì dove necessario.

Pertanto, all'art 20 comma 1 dopo le parole "abusivi." aggiungere le parole "Eccetto nel Sito Unesco dove occorre richiedere autorizzazione"

12) ART 21 pubblicità temporanea

Non è prevista alcuna prescrizione per la Città Storica e tantomeno per edifici vincolati.

Dunque, si osserva che è opportuno adeguare tale articolo introducendo idonee prescrizioni concordate con gli enti di tutela per la Città Storica e l'acquisizione di pareri per il Sito Unesco.

13) La proposta di regolamento non disciplina l'obbligo di rimozione delle insegne di esercizio e dei relativi elementi connessi, né il conseguente ripristino delle facciate degli edifici.

Pertanto, si chiede di inserire un articolo che preveda l'obbligo, a carico del proprietario o avente titolo, di rimuovere integralmente l'insegna e tutti gli elementi accessori (supporti, strutture di ancoraggio, canalizzazioni, cavi e impianti), e degli altri elementi di cui al presente regolamento, con contestuale ripristino della facciata nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dei materiali originari dell'edificio, nonché la possibilità per l'Amministrazione di richiedere idonee forme di garanzia quali ad esempio un deposito cauzionale e di applicare sanzioni e procedere alla rimozione d'ufficio con addebito dei costi in caso di inottemperanza.

14) All'art 22 si elimina la possibilità prevista dall'attuale art 6 di mantenere le insegne storiche, salvo che l'attività sia iscritta all'albo delle botteghe storiche e inoltre si elimina la necessità di comprovare la storicità dell'insegna.

Si ritiene che la salvaguardia dell'insegna storica si debba configurare a prescindere dal fatto che l'attività sia iscritta nell'albo di bottega storica e che si debba continuare a produrre la documentazione per attestare la storicità della stessa.

Quindi si chiede di:

All'art. 22 comma 2 sostituire la seguente frase "In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, non soggette ad adeguamento o rimozione le insegne storiche, riconducibili all'albo delle botteghe storiche disciplinate dalle deliberazioni C. C. n. 139 del 21.07.1997 e n. 130 del 14.06.2005. Tali insegne possono essere mantenute anche qualora difformi rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento."

con la seguente frase del regolamento vigente: "In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, non soggette ad adeguamento o rimozione le insegne storiche, antecedenti alla legge 1089/39 presenti in base ad esauriente documentazione, anche storica fotografica. Tali insegne possono essere mantenute anche qualora difformi rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento".

inoltre:

15) Manca ogni riferimento relativo al pagamento di canoni e tasse e qualsiasi riferimento alle sanzioni. Sebbene presenti nel vigente regolamento.

Pertanto, si chiede di inserire tutti gli aspetti del regolamento relativi al pagamento di canoni e alle tasse dovute o di rimandare per questi aspetti al Regolamento in Materia di Esposizione della Pubblicità e di Pubbliche Affissioni DAC n. 141/2020 e del vigente Regolamento OSP per ciò che attiene agli aspetti di competenza.

– i Consigli dei Municipi II, IV, VIII, IX e XIII, con deliberazioni parimenti in atti, hanno espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Municipio II

Preliminarmente si evidenzia che la proposta di deliberazione è pervenuta priva dei prescritti pareri di regolarità tecnico-amministrativa e anche contabile, atteso che alcuni interventi incidono su canone per l'occupazione del suolo pubblico, con la conseguenza che esprimere il parere senza avere contezza della regolarità tecnico-amministrativo, contabile della proposta, non è corretto.

In ogni caso, la proposta interviene con molte modifiche sulle norme che attualmente regolano la disciplina delle insegne di esercizio, che paiono peggiorative sotto il profilo del decoro e della tutela dei preziosissimi beni ed edifici storico-artistici della città.

La ragione principale dell'intervento, tuttavia, sta nella volontà di sostituire la prescritta autorizzazione a opera dei Municipi con la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), così escludendo la possibilità di svolgere una più opportuna istruttoria soprattutto per quanto riguarda gli enti di tutela. In particolare, si osserva:

Art 6 (mura di pertinenza) norme generali

- viene eliminato il divieto vigente per gli impianti pubblicitari (art. 23 del Codice della Strada) di utilizzare il rosso che ora è consentito, al di fuori della città storica, solo per i marchi registrati;

- vengono modificate le prescrizioni che riguardano le insegne nella parte della città con rilevanza storica architettonica nel senso di minore decoro e di maggiore impatto delle insegne. In particolare, al comma 5 si legge:

"Nel caso di installazione di insegne in zone di PRG T1 T2 T3 T4 TS T6 T7 (Città Storica) le stesse dovranno essere a lettere singole frontali, di metallo verniciato, acciaio, bronzo, ottone, marmo, o simili, su una sola riga, alte cm. 30 illuminate a luce indiretta, insegne di tipo a tubo neon a vista con iscrizioni che non superino cm. 30 di altezza, e insegne di tipo a cassetto di altezza massima di cm. 70 posto all'interno del

sesto della porta o del vano alloggiativo con pannello frontale in metallo con scritte traforate anche con caratteri a rilievo con spessore max mm 20 in opalino anche colorato. Tali caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a cm 30 e potranno essere distribuiti su un massimo di due righe.”

Al contrario, l'attuale regolamento prescrive:

“dimensione per la larghezza. Nel caso di installazione di insegne su immobili antichi di rilevanza storico-architettonica, le stesse dovranno essere a lettere singole frontali, di bronzo, ottone, marmo, o simili, (con esclusione di materiali plastici) su una sola riga, alte 30 cm. eventualmente illuminate a luce indiretta”.

Quindi verrebbero introdotte in tali aree sensibili le lettere singole in acciaio, le insegne di tipo tubo a neon a vista e le insegne di tipo cassonetto di altezza doppia rispetto alle insegne attuali a lettere singole, con scritte traforate e anche colorate anch'esse altezza massima doppia rispetto all'attuale limite per le insegne a lettere singole;

al comma 7 si introduce la possibilità di utilizzare la plastica, vietata dall'attuale regolamento, per realizzare le scritte traforate (anche colorate) sui cassonetti;

al comma 9 viene aumentato lo spessore della canna a sostegno dell'insegna (frontale cm. 6, profondità cm. 4);

si elimina la possibilità di mantenere le insegne storiche, salvo che l'attività sia iscritta all'albo delle botteghe storiche (art. 22 comma 2 “In deroga a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo, non soggette ad adeguamento o rimozione le insegne storiche, riconducibili all'albo delle botteghe storiche disciplinate dalle deliberazioni C. C. n. 139 del 21.07.1997 e n. 130 del 14.06.2005. Tali insegne possono essere mantenute anche qualora difformi rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento.”). Infatti, l'attuale regolamento prevede:

“- Le insegne antecedenti alla legge 1089/39 presenti, o ripristinabili in base ad esauriente documentazione, anche storico-fotografica, possono essere mantenute anche se difformi dalle prescrizioni attuali.”

Dunque, si osserva che è opportuno mantenere il divieto vigente di utilizzare il rosso; nella Città Storica di escludere l'acciaio e la plastica dai materiali utilizzabili, di mantenere l'altezza massima di 30 cm e l'illuminazione indiretta incolore, mantenere l'attuale spessore della canna, non inserire tipologie di insegne impattanti quali il tubo neon a vista, cassonetti o altro. Inoltre, va preservata la possibilità di mantenere insegne storiche anche in assenza di iscrizione dell'attività al registro delle botteghe storiche, poiché è l'insegna in sé che è storica.

Articolo 9 insegne a bandiera con iscrizione in verticale

Viene introdotta la possibilità di cassonetto bifacciale per le insegne a bandiera attualmente consentite solo con lettere singole.

Dunque, si osserva che è opportuno eliminare la possibilità di cassonetto bifacciale per le insegne a bandiera, mantenendola solo con lettere singole, come attualmente prescritto.

Art 10 targhe professionali

Si tratta dell'installazione di targhe, indicative di attività professionali o commerciali, al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi: viene aumentata la sporgenza massima prevista della targa da 3 a 4 cm e viene previsto che possano anche essere luminose con l'introduzione della seguente lettera d) “se luminose, esclusivamente con utilizzo di led a 12 o 24 volt, e solo se l'alimentatore e il suo collegamento alla linea di bassa tensione,

siano collocate all'interno del locale". In questo modo le targhe diventano delle vere e proprie insegne pubblicitarie illuminati ai lati degli ingressi di portoni e degli esercizi.

Dunque, si osserva che è opportuno mantenere la sporgenza massima delle targhe a 3 cm, escludere la possibilità di installare targhe luminose, come attualmente prescritto.

Art 11 faretti e canaline led

Riguarda l'installazione di faretti, globi, lanterne o simili, illuminanti all'interno del vano porta o sul muro di pertinenza del locale dell'attività. Si prevedono le canaline led nel vano porta introducendo la seguente lettera: "b) i sistemi di illuminazione mediante moduli led continui possono essere installati esclusivamente all'interno della parte superiore del vano porta mantenendo il fascio luminoso rivolto verso il basso;" e si esclude che i municipi ricadenti in aree storiche possano scegliere tipologie diverse, come le lanterne.

Dunque, si osserva che è opportuno, per preservare il decoro della Città Storica, escludere l'illuminazione nella parte superiore del vano porta con moduli led continui, faretti, globi ecc., mantenendo la possibilità di installare solo lanterne.

Articolo 12 Pubblicità su vetrine

Si prevede che l'apposizione di messaggi pubblicitari su vetrine e/o porta di ingresso dei locali adibiti ad attività commerciali o professionali, sia consentita nei limiti di una superficie non superiore al 33% dell'area complessiva della vetrina o dell'ingresso, allorché l'attuale regolamento prevede massimo il 25%. Inoltre si introduce la possibilità tramite semplice comunicazione di schermi led all'interno delle vetrine inserendo nel comma 2 la seguente lettera: "c) Schermi e ledwall installati all'interno della vetrina.": la proposta non tiene conto in alcun modo delle prescrizioni contenute nel Regolamento Attività Commerciali e Artigianali della Città Storica DAC n. 109/2023 art. 12 lett. e) che prevede il divieto nella Città Storica di ogni tipo di pubblicità sulle porte finestre e vetrine degli esercizi.

Dunque, si osserva che è opportuno escludere la possibilità di schermi led all'interno delle vetrine, così come la pubblicità su porte finestre e vetrine nella Città Storica.

Articolo 13 tende

L'articolo prevede che l'installazione di tende e della pubblicità sulle stesse non sia sottoposta ad autorizzazione e quindi a istruttoria, ma a semplice comunicazione. La proposta non tiene peraltro conto del fatto che le tende comportano occupazione di suolo pubblico, come invece fa l'attuale regolamento. Il regolamento di occupazione suolo pubblico prevede per motivi di decoro il divieto di apporre mantovane e scritte pubblicitarie sulle tende nella città storica (la lettera i, fa specifico riferimento alle OSP degli esercizi di somministrazione, normate dal regolamento in materia).

Dunque, si osserva che è opportuno raccordare il regolamento con le prescrizioni del regolamento di occupazione suolo pubblico, prevedendo appositi pareri tecnici, escludendo la possibilità di installare mantovane e scritte pubblicitarie sulle tende nella Città Storica e mantenendo il canone OSP oggi previsto.

Articolo 19 cause di decadenza della SCIA

Si riporta come causa di decadenza solo il mancato pagamento o il mancato rispetto delle prescrizioni del regolamento, ma non le eventuali prescrizioni impartite da chi ha effettuato un'istruttoria o degli enti preposti alla tutela della Città Storica, del Centro Storico o di edifici e/o ambiti con particolare vincolo.

Dunque, si osserva che è opportuno introdurre come causa di decadenza anche l'inosservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o nei pareri.

Articolo 20 regolarizzazione in sanatoria

Si prevede che le insegne, targhe faretto ecc. abusivi si possano sanare con il semplice adeguamento alle prescrizioni del regolamento mentre potrebbe essere necessario acquisire dei pareri e svolgere un'istruttoria: "Le insegne, le tende e i fari, installati prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, privi di autorizzazione, sono considerati abusivi. È ammessa la regolarizzazione in sanatoria mediante presentazione di SCIA di mantenimento (ove consentita), purché le opere risultino conformi alle disposizioni del presente Regolamento e previo pagamento, in via anticipata, della sanzione pecuniaria e dell'eventuale canone dovuto, senza obbligo di rimozione."

Dunque, si osserva che è opportuno introdurre la necessità, per sanare insegne abusive, di svolgere ulteriore istruttoria e/o approfondimenti tecnici.

Articolo 21 pubblicità temporanea

Non è prevista alcuna prescrizione per la Città Storica e tantomeno edifici vincolati.

Dunque, si osserva che è opportuno eliminare tale articolo o di adeguarlo introducendo idonee prescrizioni concordate con gli enti di tutela e/o l'acquisizione di pareri.

Municipio IV

considerato che, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del regolamento del decentramento amministrativo, "il procedimento amministrativo non può essere aggravato se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria" e che per l'effetto della semplificazione dell'iter nonché delle procedure di regolarizzazione proposte si rischia un significativo aggravio di lavoro per le strutture Municipali.

Si chiede di aggiungere alla fine dell'art. 18 del presente Regolamento il seguente comma:

"5. Al Municipio competente per territorio vengono assegnati da Roma Capitale strumenti, personale e adeguate risorse finanziarie e professionali per il concreto esercizio delle funzioni derivanti dal presente regolamento".

Municipio VII

al Titolo V art.18 aggiungere comma tra il 3 e il 4:

"la conformità all'installazione degli impianti pubblicitari deve essere redatta dal tecnico di parte incaricato dell'installazione"

art.19 aggiungere comma e:

"la mancata dichiarazione di conformità all'installazione degli impianti pubblicitari da parte del tecnico incaricato dall'installazione"

aggiungere al comma f:

"se la scia commerciale risulta inefficace".

Municipio VIII

Si preveda, nel corpo del Regolamento oggetto di deliberazione, di tener conto dei seguenti elementi di indirizzo utili alla tutela del paesaggio della Città storica di Roma Capitale:

Nelle zone di PRG T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 si preveda un'attenta valutazione sul colore della luce delle insegne a neon previste dall'articolo 6, comma 5, nel rispetto del colore e della scala cromatica dell'immobile sul quale l'insegna viene allocata, escludendo insegne a luce fredda. Parimenti si faccia per il metallo verniciato;

Si specifichi che, per quanto riguarda la Città storica, qualsivoglia nuova insegna di esercizio deve essere posizionata esclusivamente nei sestri dell'imbotto per non alterare la leggibilità della facciata. Inoltre, qualsivoglia elemento facente parte dell'insegna non può sporgere dal filo della facciata;

Nelle zone di PRG T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 sia fatto divieto a qualsivoglia esercizio commerciale di evidenziare la propria attività commerciale con standardi, banner, striscioni, bandiere installati sulla facciata o sul qualsivoglia parte muraria esterna;

Qualora l'edificio su cui sia prevista l'installazione di insegna di esercizio abbia più di 70 anni e risulti di proprietà pubblica oppure qualora risulti essere un immobile privato con un provvedimento di vincolo o in attesa di verifica di interesse culturale ancora da perfezionarsi si tenga fede a quanto previsto dal D.Lgs. 42/2004 in merito alla tutela dei beni architettonici (in piena attuazione dell'art. 16 delle Norme tecniche d'attuazione del PRG);

Si preveda la costituzione di un tavolo di lavoro tra enti di tutela del patrimonio culturale e Roma Capitale per la salvaguardia delle insegne di esercizio storiche ricadenti non solo in area UNESCO, ma nelle aree da PRG classificate come T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, ovvero Città storica, censite in Carta della qualità o presenti nell'Albo dei Negozi Storici di Eccellenza istituito con Delibera C.C. n. 10/2010.

Municipio IX

TITOLO II

AREE PRIVATE

Art. 3

Osservazioni sull'Art. 3, comma 3)

Come richiamato anche dalla circolare del Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive Prot. QH/2022/0054641 del 07/09/2022, si osserva che la previsione dell'altezza minima di m 2,50 dal piano di calpestio, di cui all'art. 4, lettera B), punto c), Deliberazione C.C. n. 260/97, è riferita alla parte luminosa degli impianti pubblicitari, che, considera la vetusta della norma, si ritiene che sia stata inserita per evitare possibili contatti con il circuito elettrico. Per tale motivo si ritiene possa essere superata se:

-L'impianto pubblicitario, compresa la parte elettrica, sia dotato di adeguato grado di protezione IP, per le scariche elettriche, come da asseverazione e/o certificazione del tecnico e/o ditta installatrice;

- Sia in area non pedonabile, o se in area pedonabile la struttura non consenta il transito sotto di essa, e non presenti spigoli vivi o taglienti.

Osservazioni sull'art. 3, comma 5.

si chiede di specificare con maggiore chiarezza il soggetto competente alla definizione della percentuale di pubblicità tra le diverse attività nel caso in cui:

- non sia presente un condominio formalmente costituito;
- non esista un accordo scritto tra i titolari delle attività.

Tale precisazione appare necessaria per evitare contenziosi e difformità applicative.

TITOLO III

MURI DI PERTINENZA

Articolo 7

Insegne frontali – Scrizione in linea orizzontale

Osservazioni sull'Art. 7.

Si propone di integrare l'articolo prevedendo una disciplina specifica anche per le insegne di esercizio realizzate mediante impianti a LED, monitor, schermi, video-wall e altri dispositivi tecnologicamente avanzati, in particolare quelli digitali a messaggio variabile e gestiti da remoto tramite sistemi informatici.

Tale integrazione risulterebbe coerente con quanto già previsto per gli impianti pubblicitari dall'art. 10 della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 348 del 30/12/2020.

Osservazioni sull'Art. 7, comma 19.

Si chiede di integrare il testo inserendo, dopo la parola "T7", la dicitura "(Città Storica)", al fine di rendere più chiaro l'ambito territoriale di applicazione della norma.

Art. 12 – Pubblicità su vetrine

Art. 12, comma 1

Osservazioni sull'Art. 12, comma 1.

Si propone di specificare che la superficie coperta dai messaggi pubblicitari deve essere calcolata comprendendo anche gli spazi intermedi vuoti tra scritte, loghi o elementi grafici.

Inoltre, si rileva una potenziale incongruenza procedurale tra:

- l'art. 12, comma 1, che prevede una semplice comunicazione al SUAP;
- l'art. 18, comma 1, che richiede la presentazione di una SCIA per vetrofanie.

Si chiede pertanto di chiarire espressamente se per la pubblicità su vetrine (vetrofanie) sia sufficiente una comunicazione oppure sia obbligatoria la presentazione di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA).

Osservazioni sull'Art. 12, comma 4.

Si richiede una maggiore specificazione in merito ai limiti applicabili nei casi di oscuramento totale delle vetrine per esigenze di riservatezza, chiarendo se:

- il limite del 33% di superficie pubblicitaria resti comunque applicabile, con possibilità di oscuramento della parte residua senza scritte;
- oppure se, in deroga a tale limite, sia consentita la copertura dell'intera vetrina anche con messaggi pubblicitari mediante vetrofanie.

Tale chiarimento risulta necessario anche ai fini della corretta applicazione dell'imposta sulla pubblicità

TITOLO V

ITER PROCEDURALE E PUBBLICITÀ TEMPORANEA

Articolo 18

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

Osservazioni sull'Art. 18, comma 1.

Si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'art. 12, comma 1, ribadendo la necessità di un coordinamento testuale tra le due disposizioni, al fine di evitare incertezze procedurali per cittadini, professionisti e uffici SUAP.

Municipio XIII

- 1) Titolo V art. 18 e art.20: “Necessità di prevedere la concessione demaniale anticipatamente alla SCIA”;
- 2) in considerazione dell'art. 3 della Deliberazione n. 260/97 occorre prevedere la prestazione di una documentazione minima da allegare alla SCIA (planimetrie, fotografie, dichiarazione di conformità, ecc ...)
- 3) Titolo II, art. 3, comma 6 e Titolo lii art. 7, comma 11: “Sostituire il termine “domanda/istanza” con “SCIA”;
- 4) Titolo III art. 12, comma 4 “La vetrofania che oscura la vetrina senza messaggi pubblicitari non deve pagare il canone”;
- 5) Individuare una tariffazione per le sanatorie.

Dato atto che

la Commissione Capitolina Permanente IX – Commercio e la Commissione Roma Capitale, Statuto e Innovazione Tecnologica, nella seduta congiunta del 2 marzo 2026, hanno espresso parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione in argomento;

sul testo originario della proposta in esame è stata svolta, da parte della Segretaria Generale, la funzione di assistenza giuridico-amministrativa di cui all'art. 97, comma 2 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti responsabili del Servizio, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, in ordine agli emendamenti approvati.

Tutto ciò premesso, considerato e rilevato

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

di approvare il “Regolamento per la Disciplina delle Insegne di esercizio”, allegato A) alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

di dare mandato al Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive affinché, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, provveda all'aggiornamento delle procedure operative all'interno dell'applicativo SUAP, al fine di garantire la piena operatività delle disposizioni normative relative alla gestione della SCIA per le insegne di esercizio;

di abrogare e sostituire, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, ogni diversa e precedente disposizione adottata da Roma Capitale in materia;

di rinviare alle disposizioni dei Regolamenti citati nelle premesse per tutto quanto non previsto dalla disciplina di cui al presente provvedimento.

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE INSEGNE
DI ESERCIZIO**

Approvato con Deliberazione di Assemblea Capitolina n. 67/2026

INDICE**Titolo I
Disposizioni Generali**

Art. 1 <i>Oggetto del Regolamento</i>	<i>P. 4</i>
Art. 2 <i>Definizioni e ambiti territoriali</i>	<i>P. 4</i>

**Titolo II
Aree Private**

Art. 3 <i>Insegne luminose e non luminose</i>	<i>P. 5</i>
Art. 4 <i>Insegne a bandiera sostenute da un palo laterale luminose e non</i>	<i>P. 5</i>
Art. 5 <i>Insegne luminose e illuminate su terrazzi e pensiline</i>	<i>P. 6</i>

**Titolo III
Mura di Pertinenza**

Art. 6 <i>Norme generali</i>	<i>P. 7</i>
Art. 7 <i>Insegne frontali – Iscrizione in linea orizzontale</i>	<i>P. 8</i>
Art. 8 <i>Insegne a bandiera con iscrizione in linea orizzontale</i>	<i>P. 10</i>
Art. 9 <i>Insegne a bandiera con iscrizione in linea verticale</i>	<i>P. 10</i>
Art. 10 <i>Targhe professionali e similari</i>	<i>P. 11</i>
Art. 11 <i>Faretti e canaline Led</i>	<i>P. 11</i>
Art. 12 <i>Pubblicità su vetrine</i>	<i>P. 12</i>
Art. 13 <i>Tende</i>	<i>P. 12</i>
Art. 14 <i>Riqualificazione e Risparmio Energetico</i>	<i>P. 13</i>

Titolo IV
Impianti di distribuzione carburanti

Art. 15 <i>Norme generali</i>	<i>P. 14</i>
Art. 16 <i>Paline, Piloni e Totem</i>	<i>P. 14</i>
Art. 17 <i>Altre forme di pubblicità entro l'area di servizio del distributore</i>	<i>P. 14</i>

Titolo V
Iter procedurale e disposizioni in materia di SCIA

Art. 18 <i>Presentazione della Segnalazione di Inizio Attività (SCIA)</i>	<i>P. 15</i>
Art. 19 <i>Cause di decadenza della SCIA</i>	<i>P. 15</i>
Art. 20 <i>Obblighi canonici e sanzioni</i>	<i>P. 16</i>

Titolo VI
Norme transitorie e finali

Art. 21 <i>Adeguamento alla normativa</i>	<i>P. 16</i>
Art. 22 <i>Disposizione attuativa per l'aggiornamento delle procedure SUAP</i>	<i>P. 17</i>
Art. 23 <i>Abrogazioni</i>	<i>P. 17</i>
Art. 24 <i>Disposizioni transitorie e differimento dell'efficacia</i>	<i>P. 17</i>

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare le modalità di installazione, misure, tipi e colori delle insegne di esercizio che potranno essere collocate sulle mura di pertinenza e nelle aree private del territorio di Roma Capitale.
2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, in via esclusiva, a tutte le installazioni di elementi destinati all'identificazione esterna delle attività, ivi compresi gli elementi accessori e complementari. Sono ammesse solo le installazioni espressamente previste e conformi alle presenti disposizioni, ed è vietata ogni installazione non prevista o realizzata in difformità dalle stesse.

Articolo 2

Definizioni e ambiti territoriali

1. Ai fini del presente Regolamento, per "insegne di esercizio" si intendono le scritte, le tabelle e simili a carattere permanente, esposti esclusivamente nella sede e nelle pertinenze di un esercizio commerciale, di una industria, di un laboratorio, di uno studio professionale, di uno spazio espositivo, che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta, la qualità dell'esercizio o la sua attività permanente, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi che vengono prestati. Le insegne di esercizio devono essere conformate in modo tale da assolvere alla funzione esclusiva o prevalente di identificazione immediata dell'attività cui si riferiscono.
2. Non costituiscono insegne di esercizio, ai sensi del presente Regolamento, le scritte, le indicazioni e gli altri elementi collocati all'interno dei locali nei quali si svolge l'attività, purché non siano visibili dall'esterno e non svolgano funzione di identificazione esterna dell'esercizio. Tali elementi, avendo carattere meramente decorativo o informativo interno, non sono soggetti agli obblighi di comunicazione previsti dal presente Regolamento.

Ai fini di cui al presente Regolamento, il territorio della città è suddiviso in tre Ambiti, in base alle caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali e urbanistiche, definite come segue:

- a) Sito UNESCO: il Sito patrimonio mondiale dell'umanità "Centro storico di Roma, le Proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella Città e San Paolo fuori le Mura", che comprende tutta l'area del centro storico delimitata dalle mura cittadine fino alla loro massima estensione del XVII secolo; il Sito è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dal 1980 ed è diventato transfrontaliero a seguito dell'inclusione delle proprietà della Santa Sede nel 1990; il patrimonio archeologico, storico artistico e monumentale, perfettamente integrato nel tessuto urbano di Roma, rappresenta una delle più importanti realizzazioni della storia dell'umanità, per questo è riconosciuto di Valore Eccezionale Universale e tutelato dalla Convenzione concernente la protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, adottata dalla Conferenza generale dell'UNESCO nel 1972;
- b) "Città Storica" escluso Sito UNESCO: i tessuti urbanistici come definiti dal Piano Regolatore Generale approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 12 febbraio 2008, ovvero come indicato nell'articolo 2, comma 1 della Deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 109 del 30 maggio 2023, "l'insieme integrato costituito dall'area storica centrale interna alle mura, dalle parti urbane dell'espansione otto-novecentesca consolidata, interne ed esterne alle mura e dai singoli siti e manufatti localizzati nell'intero territorio capitolino, che presentano una identità storico-culturale definita da particolari qualità, riconoscibili e riconosciute dal punto di vista dei caratteri morfogenetici e strutturanti dell'impianto urbano e di quelli tipo morfologici, architettonici e d'uso dei singoli tessuti, edifici e spazi aperti, anche in riferimento al senso e al significato da essi assunti nella memoria delle comunità insediate (articolo 24 N.T.A. del nuovo P.R.G.)" escluso il Sito UNESCO;
- c). "Suburbio": la parte del territorio non ricompresa nella Città Storica e nel Sito UNESCO.

TITOLO II

AREE PRIVATE

Articolo 3

Insegne luminose e non luminose

1. La collocazione può essere consentita su aree private o a ridosso di recinzioni.
2. L'insegna dovrà essere realizzata con sostegni non deteriorabili di adeguata sezione, così da consentire alle strutture la necessaria stabilità. Il pannello espositivo dovrà essere realizzato in materiale non alterabile e non deteriorabile.
3. La distanza minima della base dell'insegna dal piano di calpestio dovrà essere di mt. 2,20 per insegne non luminose e di mt. 2,50 per insegne luminose fatta eccezione per le insegne di tipo Totem (1) la cui base può partire dal piano di calpestio.
4. Sono ammesse le seguenti dimensioni:
 - a) su aree private sono consentite insegne di qualsiasi dimensione in misura massima del 5% della superficie scoperta della proprietà rispettando le seguenti disposizioni:
 - dovrà essere ad almeno mt. 3,00 dalla recinzione di proprietà;
 - nel caso in cui, oltre alla recinzione dell'area privata, esistano sterrati, fossati o simili, antistanti la strada o il marciapiede, la misura di mt. 3,00 sopra indicata sarà ridotta in proporzione della profondità degli stessi;
 - dovrà essere ad almeno mt. 6,00 dal limite dei confini delle proprietà contigue;
 - all'interno della stessa area privata dette insegne dovranno essere poste a una distanza non inferiore a mt. 30,00 tra loro;
 - il messaggio pubblicitario potrà essere definito indipendentemente dal numero delle righe che lo compongono;
 - b) sui muri di recinzione o entro mt. 3,00 dagli stessi, le insegne dovranno essere poste esclusivamente parallelamente all'asse stradale rispettando le seguenti disposizioni:
 - la larghezza non potrà superare il 50% del fronte della recinzione interessata dalla pubblicità;
 - l'altezza massima dovrà essere contenuta in cm 70;
 - lo spessore dovrà essere contenuto in cm 20;
 - il messaggio dovrà essere contenuto massimo su due righe.
5. Nel caso di attività multiple, all'interno della stessa area privata, la pubblicità effettuata dovrà essere in idonea percentuale tra le stesse e in armonia tra le diverse attività.
6. La semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura già autorizzata o installata secondo la nuova procedura di cui all'art. 18 del presente Regolamento, che non comporti alcuna modifica della superficie o delle caratteristiche strutturali del mezzo, è soggetta ad aggiornamento d'ufficio del titolo esistente, previa presentazione, allo Sportello SUAP competente, di apposita istanza corredata dal disegno rappresentativo del nuovo messaggio pubblicitario.

(1) Si definisce "Totem" il manufatto costituito da un elemento verticale di sostegno avente sezione circolare o poligonale a prospetto chiuso, raffigurante il messaggio pubblicitario di una o più attività.

Articolo 4

Insegne a bandiera sostenute da un palo laterale luminose e non

1. La collocazione potrà essere consentita su aree private, rampe di accesso alle attività, o a ridosso di pareti di recinzione.

2. Sono ammesse le seguenti tipologie e dimensioni:
 - a) orizzontali: dimensioni massime del pannello mt 1,00 x 0,70 spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 20;
 - b) verticali: dimensioni massime del pannello mt. 0,70 x 1,00, spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 20;
 - c) quadrate: dimensioni massime del pannello m.t. 0,80 x 0,80 spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 20;
 - d) circolari: diametro massimo del pannello m.t. 0,90, spessore cm. 20, sporgenza massima delle staffe cm. 20;
 - e) sferiche: diametro massimo m.t. 0,80, sporgenza massima delle staffe cm. 20;
 - f) varie forme: le dimensioni dei pannelli non possono superare le misure menzionate nei commi a), b), c) e d) con una sporgenza massima delle staffe cm. 20.

3. Sono ammesse le seguenti distanze:
 - a) la distanza della base delle insegne a bandiera al piano di calpestio dovrà essere contenuta tra mt. 2,50 e mt. 5,00, l'oggetto del pannello potrà sbordare dal limite della proprietà privata fino ad un massimo di mt. 1,00 e comunque a cm. 50 dal filo marciapiede;
 - b) in mancanza del marciapiede l'oggetto dovrà essere ad una distanza minima di cm. 50 dalla carreggiata stradale; in quest'ultimo caso l'altezza della base del pannello da terra dovrà essere posta a mt. 4,50 e mt. dal piano di calpestio;
 - c) nel caso che l'oggetto sbordi dalla proprietà la distanza dall'incrocio semaforizzato si intende a mt. 35,00.

4. Per gli impianti le cui dimensioni superano quelle previste ma si riferiscono a pubblicità i cui marchi o logotipi sono standard su tutto il territorio nazionale potranno essere consentite in deroga previa presentazione di documentazione atta a dimostrare tali requisiti.

5. È consentita l'installazione di bandiere in stoffa e simili poste in orizzontale o verticale le cui dimensioni siano contenute in mt. 3,00 x 1,00 per quelle verticali e mt. 1,50 x 1,00 per quelle orizzontali.

6. La semplice variazione del messaggio pubblicitario su una struttura già autorizzata o installata secondo la nuova procedura di cui all'art. 18 del presente Regolamento, che non comporti alcuna modifica di superficie o delle caratteristiche strutturali del mezzo, è soggetta ad aggiornamento d'ufficio sul titolo esistente, previa presentazione, allo Sportello SUAP competente, di apposita istanza corredata dal disegno rappresentativo del nuovo messaggio pubblicitario.

7. Nel caso in cui le insegne a bandiera sostenute da un palo laterale non vengano installate su una rampa di accesso o ingresso a raso alle attività, ma in area privata o a ridosso di pareti di recinzione, si dovrà rispettare la distanza minima di metri 3,00 dal limite dei confini di proprietà contigue e di metri 20,00 tra le stesse e di metri 5,00 per quelle in stoffa.

Articolo 5

Insegne luminose e illuminate su terrazzi e pensiline

1. Fatta eccezione per le aree interne al Sito UNESCO, è consentita l'installazione di insegne di tipo a lettere singole, cassonetto o billboard riferite all'attività svolta solo se l'intero edificio è adibito in modo omogeneo ad attività commerciali/direzionali. Nel caso di attività multiple (all'interno dello stesso edificio) la pubblicità effettuata dovrà essere ripartita in idonea percentuale tra le stesse e in armonia tra le diverse attività.

2. Le richieste per le insegne luminose o illuminate su terrazzi, lastrici solari e pensiline dovranno essere integrate da un disegno, in scala 1:100, del prospetto del fabbricato, con lo studio unitario dell'insegna rapportato all'intera superficie, sopra cui l'insegna dovrà essere collocata, in modo da riprodurre la situazione strutturale esatta dell'insegna pubblicitaria in relazione al fabbricato sottostante, e dovranno

essere corredati di verifica statica dalla competente Area del Genio Civile Regionale in conformità al Regolamento Regionale n. 26/2020 e ss. mm. e ii.

3. Le dimensioni massime delle insegne su terrazzi o lastrici solari dovranno essere contenute nei seguenti limiti:
 - a) la base non potrà superare, la larghezza massima dei prospetti interessati (esclusi gli aggetti);
 - b) l'altezza di mt. 1,00 per fabbricati con facciata fino a mt. 5,00 di altezza, fatta eccezione per tutte le aree all'interno della Città Storica del vigente P.R.G., nonché per le tipologie di beni censiti in Carta per la Qualità, elaborato gestionale del P.R.G., ubicati al di fuori della Città Storica, quali "Edifici e complessi edilizi moderni" e "Preesistenze archeologico-monumentali -- Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri", ove l'altezza massima consentita è pari a 80 cm;
 - c) per fabbricati con altezza maggiore, l'insegna non potrà superare il 20% dell'altezza massima del prospetto interessato dall'esposizione pubblicitaria, e comunque fino ad un'altezza massima di mt. 6,00;
 - d) la distanza dalla base di appoggio del fabbricato alla base dell'insegna non potrà superare 1/3 dell'altezza della stessa;
 - e) fermo restando le condizioni previste nel presente comma qualora i prospetti lo consentano in altezza, è ammesso il superamento del limite massimo di mt. 6,00 purché il messaggio pubblicitario sia composto da solo marchio o logotipo.
4. Per le pensiline le dimensioni massime delle insegne dovranno essere contenute nei seguenti limiti:
 - a) la base non potrà superare la larghezza massima della pensilina;
 - b) l'altezza non potrà superare il 20% della distanza tra il piano di calpestio e la pensilina stessa fino ad un massimo di cm. 60;
 - c) l'insegna dovrà essere installata immediatamente sulla copertura.
5. È ammessa pannellatura retrostante alle lettere singole, purché la stessa sia costituita da doghe interspaziate, grigliati o soluzioni similari.

TITOLO III

MURA DI PERTINENZA

Articolo 6

Norme generali

1. È consentita l'installazione di insegne frontali, a bandiera, targhe, faretti, pubblicità su vetrine, aderenti ai muri degli edifici senza tuttavia alterarne gli elementi architettonici esistenti, adeguandosi agli spazi alloggiativi qualora gli stessi siano già predisposti, purché contenuti entro i sestri dei vani di apertura dell'esercizio (a eccezione degli spessori delle mazzette laterali dei vani-porta e dei vani-vetrina) comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie o comunque entro gli spazi esterni e non oltre la superficie massima corrispondente a quella delle pareti interne del vano del negozio.
2. Nel caso in cui il punto di installazione dell'insegna presenti cortina, bugnatura, rivestimenti in marmo, mosaici, o movimenti artistici presenti nelle facciate dell'immobile, l'insegna dovrà essere eseguita con lettere singole anche se esiste al di sopra balconatura, bow window, marcapiani e simili.
3. Nel caso di marchi registrati (logotipo) è consentita l'installazione anche nella tipologia del cassonetto nelle dimensioni massime dell'altezza dell'insegna e in proporzione per la dimensione della larghezza.
4. Nel caso di installazione di insegne costituite da solo marchio le stesse dovranno rispettare le proporzioni dello stesso e non dovranno superare l'altezza massima di cm. 60.
5. Nel caso di installazione di insegne-nella Città Storica, nonché per l'installazione di insegne su beni censiti in Carta per la Qualità, ubicati al di fuori della Città Storica, quali "Edifici e complessi edilizi moderni" e

“Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri”, le stesse dovranno essere collocate esclusivamente all'interno dei sestri o all'interno dell'eventuale vano alloggiativo presente in corrispondenza del vano-porta o del vano- vetrina; le insegne potranno essere delle seguenti tipologie:

- a) a lettere singole frontali, di metallo verniciato, acciaio, bronzo, ottone, marmo, o simili, su una sola riga, alte cm. 30 illuminate a luce indiretta;
 - b) insegne di tipo a tubo neon a vista con iscrizioni che non superino cm. 30 di altezza;
 - c) e-insegne di tipo a cassonetto di altezza massima di cm.70 posto all'interno del sesto della porta o del vano alloggiativo con pannello frontale in metallo con scritte traforate anche con caratteri a rilievo con spessore max mm 20 in opalino anche colorato. Tali caratteri dovranno avere un'altezza non superiore a cm 30 e potranno essere distribuiti su un massimo di due righe.
6. Nelle medesime aree o immobili di cui al comma 5, nel caso in cui il sesto della porta non consenta l'installazione di un'insegna al suo interno, si potranno collocare lettere singole al di sopra della porta, esclusivamente su una sola riga, con una larghezza massima pari alla larghezza del vano porta e con un'altezza che non superi i cm. 30.
 7. L'uso di materiali plastici è consentito esclusivamente per garantire la sicurezza degli impianti elettrici e per le scritte traforate dei cassonetti.
 8. Le insegne installate sul lungomare (lato mare e lato edifici) dovranno essere esclusivamente a lettere singole senza pannellatura di fondo o cassonetti da installare esclusivamente all'interno del vano porta o sesto alloggiativo.
 9. A tutela delle pareti interessate l'installazione di insegne luminose a lettere singole dovrà essere effettuata supportando le stesse ad una canna di metallo, non deteriorabile, opportunamente verniciata dello stesso colore del rivestimento del fabbricato, e fissata al muro; le dimensioni massime della canna saranno: frontale cm. 6, profondità cm. 4 per consentire l'alloggiamento degli alimentatori e dei fili elettrici (norme CEI).

Articolo 7

Insegne frontali - Iscrizione in linea orizzontale

1. Le iscrizioni corrette nella ortografia e decorose nella grafica, dovranno corrispondere alle “voci” comprese nella SCIA commerciale di esercizio o nel titolo per svolgere l'attività e/o nome del titolare, ragione sociale, o nome di fantasia.
2. Le insegne dovranno essere costituite da iscrizioni con soli segni alfabetici numerici o ideografici e da disegni raffiguranti eventuali marchi registrati (con esclusione di altri disegni o figure).
3. Ogni singola lettera e disegno se disposta su una sola riga non potrà superare l'altezza massima di cm. 60, con una sporgenza massima di cm. 15 dalla facciata degli edifici. La base inferiore delle insegne luminose dovrà essere ad altezza minima di mt. 2,50 dal piano di calpestio e delle insegne non luminose ad altezza minima di mt. 2,20.
4. Le insegne a lettere singole costituite da due righe sovrapposte non potranno superare l'altezza max di cm. 70 compreso lo spazio intercorrente tra le due righe con una sporgenza massima di cm. 15 dalla facciata degli edifici.
5. È consentita l'apposizione di eventuali pannelli retrostanti alle insegne a lettere singole su pareti in muratura intonacate o simili purché contenuti nelle pertinenze dell'esercizio. Detto pannello non potrà superare l'altezza massima di cm 70 né presentare una sporgenza superiore a cm.4, fatta eccezione per le insegne collocate all'interno dei vani porta, per le quali è ammessa la realizzazione di pannelli di dimensioni superiori purché posti all'interno dei sestri.
6. Potranno essere ammesse insegne di tipo pannelli o cassonetti da porre entro i sestri delle aperture degli esercizi, purché non sporgano oltre l'imbotte di dette aperture con un'altezza massima di cm. 70.

7. L'altezza da terra non potrà essere inferiore a mt. 2,50 se luminose e comunque non meno di mt. 2,20 dal piano di calpestio in caso di insegne non luminose.
8. Nei casi in cui l'insegna sia posta al di sotto di balconi, bow window, riseghe per marcapiano con muratura intonacata o simili, potrà essere consentita la installazione di insegne di tipo pannelli o cassonetti con altezza massima cm. 70 con una sporgenza massima di cm. 15 dalla facciata degli edifici.
9. Le iscrizioni su insegne di tipo pannelli o cassonetti dovranno essere contenute in un massimo di due righe.
10. È consentita la variazione del messaggio pubblicitario che non comporti in assoluto modifiche di superficie o modifiche strutturali, su insegne già in possesso di autorizzazione del tipo:
 - a) a lettere singole su un pannello di fondo;
 - b) pannello, cassonetto, bandiere e bill board.
11. La semplice variazione sarà aggiornata d'ufficio sul titolo già esistente dietro presentazione di apposita domanda corredata dal disegno rappresentante il nuovo messaggio pubblicitario.
12. È consentita l'apposizione di insegne del tipo 'tubo neon a vista purché collocate ad almeno mt. 2.50 dal piano di calpestio. Detta insegna potrà anche essere protetta da uno schermo rigido in materiale trasparente.
13. È consentita l'apposizione di insegne del tipo tubo flexled ad almeno mt. 2,20 dal suolo purché l'alimentatore e la relativa linea di bassa tensione siano collocati ad almeno mt. 2,50 dal piano di calpestio. Nella Città Storica, nonché su beni censiti in Carta per la Qualità, ubicati al di fuori della Città Storica, quali "Edifici e complessi edilizi moderni" e "Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri", il suddetto alimentatore dovrà essere collocato all'interno del locale.
14. È vietata l'apposizione di insegne in aderenza agli spigoli e ai prospetti dei fabbricati, quando sussistano edicole religiose, stemmi, fregi, lapidi e simili, ovvero quando gli stessi abbiano particolare pregio architettonico. È altresì vietata l'installazione di insegne o quant'altro su ringhiere, balconi, finestre e mura al di sopra del livello degli esercizi commerciali, artigianali ed altro situati solamente al piano stradale.
15. L'installazione di insegne a lettere singole ai piani superiori degli edifici non è consentita nelle aree ricadenti nella Città Storica né sugli immobili censiti nella Carta per la Qualità, anche se ubicati al di fuori della Città Storica, ivi compresi gli "Edifici e complessi edilizi moderni" e le "Preesistenze archeologico-monumentali – Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri". Nei medesimi ambiti è consentita esclusivamente l'apposizione di serigrafie, vetrofanie o altre tipologie analoghe applicate sui vetri di pertinenza dell'attività o, in alternativa, l'installazione in corrispondenza delle finestre di tende a rullo verticale non aggettanti, eventualmente recanti scritte o loghi connessi all'attività svolta e disposti su un'unica riga. Per gli immobili ricadenti nel perimetro del Sito UNESCO e per quelli inseriti nella Carta per la Qualità, tali installazioni devono essere contenute entro un'altezza massima di cm 30. Le tende devono essere realizzate in tela di fibra naturale e in tonalità idonee a integrarsi con la cromia complessiva dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche del prospetto.
16. Le insegne collocate sulle proiezioni esterne degli esercizi (portici e strutture similari aggettanti) sono consentite, previa acquisizione del consenso dei terzi interessati, (condominio dei fabbricati o altri). Sono ammesse esclusivamente insegne a lettere singole, di altezza non superiore a cm. 30, disposte su una sola riga e posizionate all'interno del portico o immediatamente al di sopra dell'apertura del portico o dell'oggetto similare.
17. Per i locali di pubblico spettacolo (cinema, teatri) è possibile posizionare insegne di altezza fino a centimetri 80 previo il consenso dei terzi proprietari dell'immobile facendo particolare attenzione ai locali di pubblico spettacolo situati all'interno del sito Unesco; per gli stessi è possibile sostituire le locandine cartacee poste all'interno delle vetrinole o sopra l'ingresso con schermi ledwall previa acquisizione del parere preventivo della Sovrintendenza Capitolina e degli enti di tutela qualora l'edificio sia sottoposto a vincolo monumentale.

18. Per i fabbricati adibiti interamente a uso commerciale, supermercati, capannoni industriali e direzionali, le insegne possono essere collocate sugli oggetti del piano terra e dei piani superiori, con un'altezza massima di cm. 60, previo consenso dei terzi proprietari dell'immobile.
19. Per i fabbricati adibiti a centri commerciali, supermercati, capannoni industriali o direzionali, ubicati al di fuori della Città Storica, ovvero diversi dai beni censiti in Carta per la Qualità, ubicati al di fuori della Città Storica, quali "Edifici e complessi edilizi moderni" e "Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri", è consentita l'installazione di insegne di esercizio del tipo a cassonetto, billboard o a lettere singole, anche disposte su più righe, purché poste in aderenza ai fabbricati, fino a una superficie massima complessiva di 20 mq. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio sia superiore a mq 100, la superficie massima dell'insegna di esercizio potrà essere incrementata di una quota pari al 10% della superficie di facciata eccedente i 100 mq.
20. Nel caso di attività multiple (all'interno dello stesso edificio) la pubblicità effettuata dovrà essere in idonea percentuale tra le stesse e in armonia tra le diverse attività.
21. Le installazioni dovranno rispettare le condizioni di sicurezza (norme CEI) e in conformità con quanto previsto dall'art. 23 del Cds per l'esposizione con vista su strade statali provinciali e autostrade di competenza ANAS.
22. In caso di installazione di insegne a lettere singole o a cassonetto all'ingresso di rampe di accesso di garage o attività commerciali, l'altezza minima dal piano di calpestio alla base inferiore delle stesse, dovrà essere contenuta tra un minimo di mt. 2,50 ed un massimo di mt. 4,50. Lo spessore massimo dell'insegna o cassonetto di cui sopra dovrà essere di cm. 15. nel caso di attività multiple (all'interno dello stesso ingresso) la pubblicità effettuata dovrà essere in idonea percentuale tra le stesse e in armonia tra le diverse attività.

Articolo 8

Insegne a bandiera con iscrizione in linea orizzontale

1. È consentita l'installazione di insegne a bandiera con iscrizioni in linea orizzontale, a lettere singole, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a) l'altezza massima dell'insegna non potrà superare cm. 40 se l'iscrizione sarà contenuta su una sola riga, cm. 70 se su due righe compreso lo spazio intercorrente tra le stesse;
 - b) sporgenza massima dal muro di pertinenza dell'attività di mt. 1,00 comprensiva delle strutture di sostegno;
 - c) l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede;
 - d) il bordo inferiore di dette insegne che aggettino su spazi destinati a marciapiedi non potrà essere a meno di mt. 2,50 dal piano di calpestio;
 - e) per quelle aggettanti su spazi privi di marciapiedi, l'anzidetto bordo inferiore dovrà essere almeno a mt. 4,50 dal piano stradale.
2. In via del tutto eccezionale, per comprovate e documentate esigenze di visibilità di esercizi commerciali il cui accesso risulti altrimenti difficilmente individuabile, può essere consentita l'installazione di insegne a bandiera bifacciali recanti esclusivamente simboli regolamentati di pubblica utilità (quali ospedali, farmacie, tabacchi, gioco del lotto, ecc.) con dimensioni diverse da quelle previste al comma 1 del presente articolo, limitatamente ai soli simboli e alle dimensioni fissate da specifiche disposizioni normative.

Articolo 9

Insegne a bandiera con iscrizione in linea verticale

1. È consentita l'installazione di insegne a bandiera con iscrizioni in linea verticale, a lettere singole, lungo le facciate degli edifici adibiti interamente ad uso commerciale, capannoni industriali, direzionale e attività ricettive, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a) che dette iscrizioni siano su una sola linea verticale;

- b) che non superino la lunghezza complessiva massima di mt. 8,00 e uno spessore di cm 15;
 - c) detta lunghezza dovrà essere in rapporto al numero delle lettere che compongono la scritta, in modo che ogni singola lettera non superi l'altezza di cm. 60;
 - d) sporgenza massima dal muro di pertinenza dell'attività dovrà essere contenuta in mt. 1,00 comprensiva delle strutture di sostegno;
 - e) l'oggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dall'orlo del marciapiede;
 - f) il bordo inferiore di dette insegne che aggettino su spazi destinati a marciapiedi non potrà essere a meno di mt. 2,50 dal piano di calpestio.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente alle insegne di esercizio aventi funzione identificativa dell'attività svolta nei locali cui accedono.
È vietato l'utilizzo delle insegne a bandiera per la diffusione, anche parziale, di messaggi pubblicitari o promozionali ovvero mediante dispositivi luminosi, elettronici, a LED, a messaggio variabile o comunque dinamico.

Articolo 10

Targhe professionali e similari

1. È consentita l'installazione di targhe, indicative di attività professionali o commerciali, esclusivamente al lato degli ingressi degli stabili o degli esercizi, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- a) le targhe non dovranno superare le dimensioni di cm. 50x60;
 - b) non dovranno presentare una sporgenza superiore di cm. 4;
 - c) in caso di pluralità di targhe installate nel medesimo punto o sul medesimo prospetto, le stesse dovranno essere tra loro coordinate e armonizzate nelle dimensioni e nel materiale;
 - d) qualora le targhe siano dotate di illuminazione, dovranno essere utilizzati esclusivamente sistemi a LED con alimentazione a 12 o 24 volt, con obbligo di collocare l'alimentatore e il relativo collegamento alla linea di bassa tensione all'interno del locale cui la targa si riferisce;
 - e) nella Città Storica, le targhe professionali e assimilabili devono essere realizzate esclusivamente in ottone, rame o alluminio brunito. Eventuali componenti luminose sono ammesse unicamente in forma limitata purché le stesse siano integrate unicamente nella dicitura o nella simbologia costituente la scritta. In tali casi, la scritta dovrà essere ottenuta mediante traforatura del supporto;
 - f) al di fuori della Città Storica, le targhe professionali e assimilabili possono essere realizzate anche in materiali plastici, fermo restando il divieto di installazione di elementi luminosi;
 - g) qualora le targhe siano installate su superfici in bugnato, le relative dimensioni, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), devono essere contenute entro il perimetro della singola bugna su cui insistono.

Articolo 11

Faretti e canaline Led

1. È consentita l'installazione di faretti, globi, lanterne o simili, illuminanti all'interno dei sestri del vano porta o sul muro di pertinenza del locale dell'attività, nel rispetto dei seguenti limiti:
- a) il corpo luminoso deve essere collocato ad un'altezza minima di mt. 2,50 dal piano di calpestio;
 - b) i sistemi di illuminazione mediante moduli led continui possono essere installati esclusivamente all'interno della parte superiore del vano porta mantenendo il fascio luminoso rivolto verso il basso;
 - c) i corpi luminosi devono essere direzionati sull'insegna e/o sul locale dell'attività verso terra e non devono arrecare danno ai locali sovrastanti;
 - d) i faretti non devono superare i 40 cm. di sporgenza dalla facciata dell'edificio;
 - e) i faretti non devono essere applicati sulla parte sottostante dei balconi o di qualsiasi altro oggetto superiore l'estremità esterna della struttura;
 - f) i corpi illuminanti devono essere contenuti nella misura massima di 150 lumen per ogni metro lineare del fronte illuminato.
2. Nella Città Storica, nonché su beni censiti in Carta per la Qualità, ubicati al di fuori della Città Storica, quali "Edifici e complessi edilizi moderni" e "Preesistenze archeologico-monumentali -- Preesistenze

visibili di dimensioni superiori a due metri”, è consentita l’installazione di faretti unicamente all’interno dei vani di apertura, rispettando la distanza minima di almeno 2,50 mt dal piano di calpestio. Per i soli esercizi commerciali di somministrazione di alimenti e bevande, è ammessa la collocazione di faretti della tipologia a lanterna anche al di fuori dei vani di apertura, purché all’interno dei muri di pertinenza e sempre nel rispetto della distanza minima di almeno 2,50 mt dal piano di calpestio.

Articolo 12

Pubblicità su vetrine

1. L’apposizione di messaggi pubblicitari su vetrine e/o porta di ingresso dei locali adibiti ad attività commerciali o professionali, nei limiti di una superficie non superiore al 33% dell’area complessiva della vetrina o dell’ingresso, da calcolarsi considerando esclusivamente l’area compresa tra gli imbotti murari, è subordinata alla presentazione di apposita comunicazione allo Sportello Unico per le Attività produttive territorialmente competente.
- 1-bis. All’interno del Sito UNESCO, l’installazione di vetrofanie in percentuale superiore al 25 % e non eccedente il 33% della superficie vetrata complessiva è subordinata alla presentazione della SCIA di cui al comma 4 dell’art.18 del presente Regolamento.
2. Ai sensi del comma 1 del suddetto articolo, sono ammesse le seguenti tipologie:
 - a) Vetrofanie;
 - b) Locandine o bacheche collocate all’interno della vetrina;
 - c) Schermi e ledwall installati all’interno della vetrina.
All’interno del perimetro del sito UNESCO e nei beni censiti in Carta per la Qualità, ovunque ubicati, quali “Edifici e complessi edilizi moderni - Opere di rilevante interesse architettonico o urbano” e “Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri”, è vietata l’installazione di ledwall, display digitali, pannelli luminosi o di qualunque altro dispositivo elettronico o luminoso idoneo alla diffusione di messaggi pubblicitari dinamici o variabili visibili dall’esterno. Restano ferme le disposizioni di cui all’articolo 7, comma 17, relative ai locali di pubblico spettacolo.
3. In occasione di vendite straordinarie, liquidazioni, la comunicazione di cui al comma 1 deve essere corredata da copia della comunicazione preventiva trasmessa alla Struttura capitolina competente ai sensi della Legge 12 aprile 1991, n. 130 e successive modificazioni, o da copia dell’eventuale sentenza di fallimento.
In alternativa, è ammessa la dichiarazione sostitutiva contenente gli estremi identificativi del provvedimento, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la responsabilità del dichiarante.
4. Per gli esercizi commerciali in possesso della Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) per medie o grandi strutture di vendita, nonché per sale giochi e sexy shop, è consentita, ai fini di riservatezza, l’oscuramento totale delle vetrine o delle porte di ingresso mediante l’utilizzo di vetrofanie.
In tale fattispecie, l’imposta sulla pubblicità è dovuta sull’intera superficie della vetrina o della porta d’ingresso oscurata.
La relativa istanza è soggetta alla medesima procedura di comunicazione prevista al comma 1 del presente articolo.

Articolo 13

Tende

1. È consentita l’installazione di tende da sole all’interno del vano porta o sul muro di pertinenza del locale dell’attività, purché aggettanti su spazi destinati a marciapiedi, nel rispetto dei seguenti limiti:
 - a) dovranno essere in tela, a bracci retrattili escludendo qualunque tipologia fissa;
 - b) la sporgenza massima dal muro mt 2,50;
 - c) l’aggetto dovrà essere contenuto a cm. 50 dal ciglio del marciapiede;

- d) il bordo inferiore delle tende e delle eventuali appendici guarnizioni di frangia mantovane e simili, ed il loro meccanismo, non potranno essere poste ad altezze inferiori a mt. 2,20 dal piano del piano di calpestio;
- e) sarà possibile applicare un messaggio pubblicitario sulla mantovana che potrà avere un'altezza massima di cm. 30;
- f) può essere consentita l'apposizione di messaggi pubblicitari riferiti all'attività dell'esercizio, purché tali messaggi non occupino oltre il 25% della superficie dalla tenda;
- g) le tende dovranno essere in tela, retrattili e la coloritura a tinta unita, dovrà avere la stessa tonalità della facciata dell'edificio;
- h) qualora il punto di installazione della tenda non presenti cortina bugnato, marmo, mosaico o altri movimenti artistici ma sia semplicemente intonacato o prodotti similari, le tende potranno essere installate, ferme restando le pertinenze dell'esercizio, anche al di sopra dei sesti delle porte e delle vetrine e con una maggiore larghezza del sesto della porta pari a cm. 30 per lato;
- i) nel caso di esercizi di somministrazione, qualora il punto di installazione della tenda non presenti cortina bugnato, marmo, mosaico. o altri movimenti artistici ma semplicemente intonacato o prodotti similari e qualora il marciapiede lo consenta, potranno essere consentite anche tende uniche o più tende contigue a copertura di più numeri civici, anche con maggiore aggetto, a copertura esclusiva degli spazi esterni autorizzati con occupazione di suolo pubblico con tavoli sedie ed altro;
- l) le previsioni di cui ai punti h) e i) non si applicano alla Città Storica, nonché ai beni censiti in Carta per la Qualità, ubicati al di fuori della Città Storica, quali "Edifici e complessi edilizi moderni e "Preesistenze archeologico-monumentali - Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri", ove è consentito collocare le tende esclusivamente entro i sesti dei vani di accesso e delle vetrine, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta; nelle aree del Sito UNESCO non sono consentite tende a cappottina, ma unicamente tende a bracci retrattili a rullo, prive di chiusure laterali; la mantovana/frangia della tenda non può riportare messaggi pubblicitari se è presente in corrispondenza dello stesso vano d'apertura una insegna su due righe.

Articolo 14

Riqualificazione e Risparmio Energetico

1. In un'ottica di contenimento dell'inquinamento luminoso cittadino e di risparmio energetico, nonché al fine di garantire di una maggiore sicurezza stradale, fruibilità e vivibilità del territorio capitolino durante gli orari serali, si incentiva l'adeguamento e la sostituzione di insegne al fine di promuovere azioni di sostenibilità ambientale e di efficientamento energetico.
2. Rientrano in questa categoria tutti i lavori che permettono il raggiungimento di un indice di prestazione energetica che dovrà essere certificato dalle ditte installatrici abilitate, mediante il rilascio di documentazione che certifichi l'effettiva efficienza dell'insegna da sostituire.
3. Le ditte dovranno rispondere ai requisiti previsti per legge come l'abilitazione al DL. 37/08 ed essere iscritte alla CCIAA con codice ATECO 43.21.04 e dovranno fornire una certificazione che dimostri l'effettiva efficienza dell'insegna rilasciando opportuna certificazione.

Titolo IV*IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI***Articolo 15***Norme generali*

1. All'interno di aree in proprietà o in concessione, degli impianti di distribuzione di carburanti è consentita l'esposizione di pubblicità per una superficie pari al 20% dell'area da questi occupata, nell'ambito della delimitazione del centro abitato.
2. Viene garantita una quota fissa di superficie pubblicitaria, non cumulabile con quella percentuale, pari a mq. 12, per singolo impianto di distribuzione di carburanti indipendentemente dall'area occupata nell'ambito della delimitazione del centro abitato.
3. Nelle zone ricadenti nel perimetro al di fuori delle aree di PRG T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 (Città Storica), è esclusivamente consentita la superficie pubblicitaria massima di mq 12, comprensiva sia della pubblicità permanente che della pubblicità temporanea; quest'ultima potrà essere consentita per una superficie massima di mq. 2, nel rispetto delle norme di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Articolo 16*Paline, Piloni e Totem*

1. È consentita l'installazione all'interno di aree in proprietà o in concessione o su marciapiedi nello spazio di pertinenza dell'impianto erogatore con una altezza minima mt. 2,50 e massima mt. 3,40 dal piano di calpestio alla base del pannello e con una proiezione del medesimo a non meno di cm. 50 dal bordo estremo del marciapiede.
2. Sulla medesima palina è ammessa anche l'insegna indicativa dell'impianto di "Self-service e del listino prezzi".
3. Considerato che, a seguito della rilevante evoluzione intervenuta negli ultimi anni nel modello gestionale e funzionale degli impianti di distribuzione dei carburanti, i quali erogano ormai prestazioni ulteriori rispetto ai servizi strettamente connessi alla distribuzione del carburante, è ammessa l'apposizione, sulla palina dell'impianto, di insegne recanti l'indicazione delle attività e dei servizi presenti nel relativo insediamento, ivi inclusi, a titolo esemplificativo, esercizi commerciali, punti di ristoro e ulteriori servizi accessori presenti all'interno della stazione.
4. La posizione dei suddetti elementi è disciplinata dall'art. 4, comma 3, lettera a) e b), e comma 4 del presente Regolamento.
5. È consentita l'installazione di due piloni qualora il fronte dell'impianto di distribuzione superi la misura di mt. 40.
6. Sono altresì ammessi totem, secondo le modalità di cui all'art. 3, commi 3 e 4.

Articolo 17*Altre forme di pubblicità entro l'area di servizio del distributore*

1. Sono consentite ulteriori forme di pubblicità, quali poster, insegne su pensiline, chioschi ed altri mezzi simili, nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento.
2. È ammessa la pubblicità temporanea, di cui all'art. 21 del presente Regolamento, subordinatamente alla comunicazione allo Sportello SUAP competente e al relativo pagamento del canone.

Titolo V

ITER PROCEDURALE E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SCIA

Articolo 18

Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA)

1. L'installazione, la modifica o la sostituzione di insegne di esercizio, tende, fari e targhe nel territorio di Roma Capitale è soggetta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), da presentarsi esclusivamente in modalità telematica tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), ai sensi della normativa vigente.
2. In caso di avvio, subingresso, trasferimento o variazione dell'attività commerciale, la SCIA relativa all'attività commerciale può essere presentata in forma unica (cd SCIA unificata), comprendendo anche la segnalazione relativa alle insegne e degli ulteriori mezzi identificativi dell'attività disciplinati dal presente regolamento.
3. La SCIA deve essere corredata dalla documentazione tecnica e progettuale prevista dal vigente Regolamento sulle esposizioni pubblicitarie e dalla normativa urbanistica-edilizia, nonché dagli eventuali ulteriori elaborati richiesti in relazione ai vincoli paesaggistici, storico-artistici o ambientali insistenti sull'area interessata.
4. Nei casi in cui l'installazione riguardi gli "Edifici e complessi edilizi moderni" o le "Preesistenze archeologico-monumentali – Preesistenze visibili di dimensioni superiori a due metri", censiti nella Carta della Qualità, nonché immobili o aree ricadenti nel perimetro del Sito UNESCO, l'efficacia della SCIA è subordinata all'acquisizione del preventivo parere della Sovrintendenza Capitolina.
5. Nei casi di cui al comma 4, la Segnalazione Certificata di Inizio Attività si qualifica come "condizionata" producendo effetti esclusivamente a seguito dell'acquisizione del prescritto parere della Sovrintendenza Capitolina, ovvero, come previsto dall'art. 17 bis L.n.241/90 e ss.mm.ii., decorso il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla presentazione della SCIA completa di tutta la documentazione.
6. Nel caso di presentazione di SCIA, cosiddetta unificata, di cui al comma 2, l'eventuale accertamento di carenze, irregolarità o criticità procedurali afferenti alla segnalazione relativa alle insegne di esercizio e agli ulteriori mezzi identificativi dell'attività, nonché il decorso del termine per l'ottenimento del parere di cui al comma 4, non incide sull'immediata efficacia della SCIA relativa all'attività commerciale che produce i propri effetti ai sensi della normativa di settore.
7. Nei casi di presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) unificata, comprensiva sia della segnalazione di avvio dell'attività commerciale sia della segnalazione di installazione dell'insegna di esercizio, l'eventuale accertamento, in sede di controllo da parte degli organi competenti, della non conformità dell'insegna alle disposizioni del presente Regolamento non preclude la prosecuzione dell'attività commerciale, purché la stessa risulti conforme alla normativa vigente che disciplina l'esercizio dell'attività economica. Resta fermo il potere dell'Amministrazione di adottare i provvedimenti conseguenti in relazione alla sola insegna, ivi inclusi l'ordine di adeguamento o di rimozione, nonché l'applicazione delle sanzioni previste, senza effetti inibitori sull'efficacia della SCIA relativa all'attività commerciale.

Art. 19

Cause di decadenza della SCIA

1. Costituiscono cause di decadenza della SCIA relativa all'insegna di esercizio:
 - a) il mancato pagamento del canone dovuto;
 - b) il mancato rispetto delle prescrizioni e delle condizioni previste dal presente Regolamento e/o contenute nella SCIA e nei relativi elaborati, come risultante da accertata difformità dell'impianto;

- c) la mancata installazione delle opere, senza giustificato motivo, entro sessanta (60) giorni dalla data di presentazione della SCIA;
 - d) la mancata installazione delle opere, senza giustificato motivo, entro sessanta (60) giorni dalla data di efficacia della SCIA, nei casi in cui siano stati prescritti adempimenti o risultino presenti specifiche condizioni o vincoli derivanti da normative vigenti in materia;
 - e) l'intervenuta inefficacia della SCIA commerciale.
2. La decadenza della SCIA di cui al comma 1 comporta l'obbligo di rimozione delle installazioni e il ripristino dello stato dei luoghi.
 3. Qualora la SCIA per l'installazione delle insegne sia stata presentata in forma unificata con la SCIA di avvio, modifica o subingresso dell'attività commerciale ai sensi dell'articolo 18, comma 2, la decadenza produce effetti esclusivamente con riferimento alle insegne e agli altri mezzi identificativi dell'attività e non determina, in alcun caso, la decadenza, la sospensione o l'inefficacia della SCIA relativa all'attività commerciale, restando quest'ultima disciplinata dalla normativa di settore.

Articolo 20

Obblighi, canoni e sanzioni

1. Il soggetto che ha presentato la SCIA è tenuto a mantenere le installazioni disciplinate dal presente Regolamento in buono stato di conservazione e in condizioni di sicurezza, provvedendo alle necessarie verifiche periodiche dell'impianto elettrico ai sensi della normativa vigente. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa vigente, ivi compreso l'ordine di rimozione delle installazioni e di ripristino dello stato dei luoghi.
2. In caso di cessazione dell'attività, decadenza o inefficacia della SCIA, revoca del titolo ovvero rimozione dell'insegna per qualsiasi causa, il proprietario dell'immobile o altro soggetto avente titolo è tenuto a provvedere, a propria cura e spese, alla rimozione integrale dell'insegna di esercizio e di tutti gli elementi accessori e connessi, comprensivi di supporti, strutture di ancoraggio, canalizzazioni, cavi e impianti, nonché al ripristino della facciata e dello stato dei luoghi nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e dei materiali originari dell'edificio.
3. Roma Capitale può richiedere idonee forme di garanzia a tutela dell'adempimento degli obblighi di cui al comma 2 e, in caso di inottemperanza, procede alla rimozione d'ufficio e al ripristino con addebito delle spese al soggetto obbligato, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
4. Per l'installazione delle insegne e degli elementi disciplinati dal presente Regolamento sono dovuti i canoni e i tributi previsti dalla normativa vigente.
5. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Regolamento in materia di esposizione della pubblicità e di pubbliche affissioni di cui alla D.A.C. n. 141/2020, nonché al vigente Regolamento per l'Occupazione di Suolo Pubblico.

Titolo VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Adeguamento alla normativa

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, rimangono autorizzate le opere installate in conformità alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 260/1997 e successive modificazioni e integrazioni.

2. In caso di voltura dei titoli autorizzativi relativi a opere conformi alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 260/1997 e successive modificazioni e integrazioni, ma non più rispondenti alle disposizioni del presente Regolamento, le stesse dovranno essere adeguate o rimosse.
3. Tutte le installazioni realizzate successivamente all'entrata in vigore del presente Regolamento in violazione delle sue prescrizioni dovranno essere tempestivamente rimosse, a cura del titolare dell'attività.
4. In deroga a quanto disposto dai commi precedenti, non sono soggette ad adeguamento le insegne e le installazioni di cui al presente Regolamento, presso le attività riconducibili all'albo delle botteghe storiche, disciplinate dalle deliberazioni del Consiglio Comunale n. 139 del 21 luglio 1997 e n. 130 del 14 giugno 2005, nonché dalla Deliberazione del Consiglio Comunale n.10 del 1° febbraio 2010, che possono essere mantenute anche qualora difformi rispetto alle prescrizioni del presente Regolamento.

Articolo 22

Disposizione attuativa per l'aggiornamento delle procedure SUAP

1. Al fine di assicurare la piena e tempestiva attuazione delle disposizioni normative contenute nel presente Regolamento, relative al procedimento di gestione della SCIA per le insegne di esercizio, il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive è incaricato di procedere, entro centottanta (180) giorni dalla data di entrata in vigore del Regolamento medesimo, all'adeguamento e all'aggiornamento delle procedure operative del relativo applicativo SUAP, così da garantire la pronta operatività delle nuove previsioni regolamentari per tutti i procedimenti amministrativi di competenza.

Articolo 23

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari incompatibili o comunque in contrasto con le previsioni del medesimo.

Articolo 24

Disposizioni transitorie e differimento dell'efficacia

1. In considerazione dei tempi tecnici necessari all'adeguamento e all'aggiornamento delle procedure operative dell'applicativo SUAP, previsti dall'articolo 23 del presente Regolamento, l'applicazione delle nuove modalità procedurali relative alla gestione della SCIA di cui all'art. 18 è differita di centottanta (180) giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.
2. Fino alla scadenza del termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi, per la presentazione e la gestione delle istanze relative alle installazioni di cui al presente Regolamento, le regole attualmente vigenti. Decorso il termine di cui al comma 1, le procedure aggiornate dell'applicativo SUAP diventano pienamente operative e sostituiscono integralmente le precedenti.
1. Il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive assicura la tempestiva informazione agli utenti in merito alla data di effettiva attivazione delle nuove procedure di cui al presente Regolamento.

Procedutosi alla votazione nella forma sopra indicata, la Presidente, con l'assistenza dei Consiglieri Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata all'unanimità con 25 voti favorevoli.

Hanno partecipato alla votazione i Consiglieri Alemanni, Angelucci, Baglio, Barbati, Bonessio, Casini, Caudio, Celli, Cicculi, Corbucci, De Gregorio, Fermariello, Ferraro, Lancellotti, Leoncini, Luparelli, Marinone, Melito, Michetelli, Palmieri, Pappatà, Parrucci, Petrolati, Righetti e Stampete.

La presente Deliberazione assume il n. 67.

(OMISSIS)

IL PRESIDENTE
S. CELLI – C. BARBATI

LA VICE SEGRETARIA GENERALE
L. MASSIMIANI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è posta in pubblicazione all'Albo Pretorio on line di Roma Capitale dal 23 aprile 2026 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 7 maggio 2026.

Li, 23 aprile 2026

SEGRETARIATO GENERALE
LA VICE SEGRETARIA GENERALE
F.to: L. Massimiani